

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modificazioni;
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*;

RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;
- che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 concernente *"Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *"Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00503 del 31 Dicembre 2012 avente ad oggetto *"Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato"* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 luglio 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00235 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto *"Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato"* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 luglio 2013 n. 85;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00478 del 06 Dicembre 2013 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00423 del 05 Dicembre 2014 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00573 del 3 Dicembre 2015 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”*;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00386 del 07 Dicembre 2016 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 22 febbraio 2017 n. U00052 recante *“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale”*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 7 luglio 2017 n. U00288 recante *“Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00052/2017 concernente “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 recante *“Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»”*;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12/11/2015 concernente *“Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR*

in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125", così come modificato dal successivo Decreto commissariale n.U00154 del 12/05/2016;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, recante "*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità*" ed in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 del suddetto Decreto sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
- l'art. 1 comma 541 e ss. della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di stabilità per l'anno 2016;
- il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 3/2017 avente ad oggetto "*indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";

VISTI

- il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 recante "*Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di assunzione del personale del SSR*";
- il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n.U00154 recante "*Integrazioni e modificazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015 recante "Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125"*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00156 del 12 maggio 2016 recante "*Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale- approvazione nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo*";

- il Decreto del Commissario ad Acta del 18 luglio 2016 n. U00238 recante *“Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 c. 543 della legge n. 208 del 28/12/2015”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta del 23 dicembre 2016 n. U00403 recante *“Approvazione del budget assunzionale per l'anno 2016 e per l'anno 2017 per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale- autorizzazione all'indizione delle procedure selettive di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e al Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015, modificato dal Decreto n. U00154 del 12 maggio 2016 e all'indizione di concorsi pubblici straordinari per titoli ed esami, con la previsione di riserva di posti ai sensi dell'art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto del Commissario ad acta n. U00238 del 18 luglio 2016”*;

VISTA la legge regionale n. 4 del 02/05/2017 con cui sono stati abrogati i commi 73-76 della legge regionale n. 14 del 14/8/2008 che prevedevano l'espressa autorizzazione del commissario ad acta prima di procedere ad assunzioni di personale per le Aziende ed Enti del SSR;

RICHIAMATI i contenuti dei Protocolli in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR, siglato tra la Regione Lazio e le OO.SS. in data 16 luglio 2015 e in data 22 giugno 2016;

CONSIDERATO:

- che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;
- che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente conseguendo l'obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA dell'8 luglio 2014 e del 24 marzo 2015 e del 28 marzo 2017;
- necessario consentire, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, per l'anno 2017 e l'avvio delle procedure di stabilizzazione e dei concorsi straordinari per l'anno 2018 previste dai

sopra richiamati DCA n.U00539/2015 e s.m.i. e DCA n. U00238/2016, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 06/03/2015 o di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, non rientranti, pertanto, nelle disposizioni commissariali di cui ai D.C.A. sopra citati, per le sole fattispecie in cui dette unità siano funzionali e imprescindibili per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con conseguente assunzione in capo alla Direzione strategica aziendale della conseguente responsabilità;

- che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha modificato l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 inserendo il comma 5 bis che così recita *"è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni"*;
- che l'art. 22 comma 8 del citato D.Lgs. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al citato art. 7 comma 5 bis;
- pertanto, necessario consentire, nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali straordinarie per l'anno 2018 previste dal sopra richiamato DCA n. U00238/2016, la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e solo qualora l'Azienda reputi, dandone adeguata ed analitica motivazione, opportuna la prosecuzione del rapporto in essere;
- pertanto necessario stabilire che dette proroghe siano consentite sino al 31 dicembre 2018, e comunque non oltre la copertura, con contratto a tempo indeterminato, dell'eventuale corrispondente posto vacante in dotazione organica;
- infine precisare che la proroga prevista dal presente atto relativa ai contratti sopra rappresentati costituisce una facoltà per le Aziende ed Enti del SSR il cui esercizio attiene all'esclusiva sfera di responsabilità e competenza;

RITENUTO OPPORTUNO precisare che per i soggetti con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione che maturino i requisiti di cui all'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015 entro il 31/12/2018, le Aziende possono valutare la necessità di prorogare detti contratti non oltre il 31/12/2018, in considerazione delle modifiche normative apportate all'originario termine del sopracitato comma;

RITENUTO NECESSARIO escludere da tale proroga:

- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, o per esigenze connesse alla fruizione delle ferie o di altri istituti contrattuali, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR;
- gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;

RITENUTO NECESSARIO prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi comprensivi della documentazione di riferimento concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto nonché di tutta la documentazione inerente i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui alle disposizioni del DCA n. U00238 del 18/07/2016 recante "*Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015*";

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di consentire, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, per l'anno 2017 e l'avvio delle procedure di stabilizzazione e dei concorsi straordinari per l'anno 2018 previste dai

sopra richiamati DCA n.U00539/2015 e s.m.i. e DCA n. U00238/2016, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 06/03/2015 o di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, non rientranti, pertanto, nelle disposizioni commissariali di cui ai D.C.A. sopra citati, per le sole fattispecie in cui dette unità siano funzionali e imprescindibili per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con conseguente assunzione in capo alla Direzione strategica aziendale della conseguente responsabilità;

2. di prendere atto che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 ha modificato l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 inserendo il comma 5 bis, prevedendo che *"è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni"*;
3. di prendere atto che l'art. 22 comma 8 del citato D.Lgs. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al citato art. 7 comma 5 bis;
4. di consentire, nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali straordinarie per l'anno 2018 previste dal sopra richiamato DCA n. U00238/2016, la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di adozione del presente provvedimento e riguardanti soggetti non in possesso dei requisiti di cui al comma 543 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e solo qualora l'Azienda reputi, dandone adeguata ed analitica motivazione, opportuna la prosecuzione del rapporto in essere;
5. di stabilire che dette proroghe siano consentite sino al 31 dicembre 2018, e comunque non oltre la copertura, con contratto a tempo indeterminato, dell'eventuale corrispondente posto vacante in dotazione organica;
6. di precisare che la proroga prevista dal presente atto relativa ai contratti sopra rappresentati costituisce una facoltà per le Aziende ed Enti del SSR il cui esercizio attiene all'esclusiva sfera di responsabilità e competenza;
7. di precisare che per i soggetti con contratto a tempo determinato o con

contratti di collaborazione che maturino i requisiti di cui all'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015 entro il 31/12/2018, le Aziende possono valutare la necessità di prorogare detti contratti non oltre il 31/12/2018, in considerazione delle modifiche normative apportate all'originario termine del sopracitato comma;

8. di escludere da tale proroga:
 - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, ovvero per esigenze connesse alla fruizione delle ferie o di altri istituti contrattuali, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
 - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR;
 - gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;
9. di prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi, comprensivi della documentazione di riferimento, concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto, nonché, di tutta la documentazione inerente i contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui alle disposizioni del DCA n. U00238 del 18/07/2016 recante "*Disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015*";
10. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti

05 DIC. 2017